

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARSACCHI, SIGNORI, LEPRE, SCEVAROLLI, FINESSI,
JANNELLI, MARAVALLE e ZITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1979

Modifiche alle disposizioni vigenti in materia di conferimento di medaglie al valore militare

ONOREVOLI SENATORI. — La vigente disciplina sul conferimento delle medaglie al valor militare risulta dalla stratificazione di testi normativi succedutisi in un lungo arco di tempo: regio « viglietto » del 26 marzo 1833, con il quale furono istituite le medaglie d'oro e d'argento al valor militare; regio decreto 8 dicembre 1887, col quale fu istituita la medaglia di bronzo al valor militare; regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195; regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423; legge 27 marzo 1953, n. 259; legge 5 marzo 1961, numero 212; legge 30 ottobre 1969, n. 831.

In base a tale normativa, più volte modificata nel corso di oltre un secolo e mezzo di storia, sono state attribuite ai decorati al valor militare indennità particolari, dapprima denominate « soprassoldi » — che si aggiungevano all'ordinario « soldo » militare — e successivamente « assegni » (articolo 1 della legge 27 marzo 1953, n. 259), spettanti a vita e parzialmente soggetti al regime di reversibilità.

È di tutta evidenza che, fin dal primo momento, il legislatore ha ritenuto opportuno e doveroso accompagnare il conferimento dell'onorificenza al valor militare, per così

dire « statico » e « simbolico », con la corresponsione di un provvedimento economico « dinamico » e « concreto », volto a contribuire al meritato incremento della retribuzione dell'insignito.

Infatti, i valorosi decorati — tra i quali, specie in questi ultimi tempi, si annoverano elementi delle Forze di polizia, impegnati nella lotta contro efferate manifestazioni di criminalità comune e politica — che hanno messo a repentaglio la loro esistenza, anche riportando lesioni o invalidità permanenti che li costringono per tutto il resto della vita a costose cure o a particolare alimentazione con sensibile disagio economico oltre che affettivo nell'ambito del nucleo familiare, possono in parte essere ristorati in tale penosa situazione con la corresponsione dell'indennità, purchè essa sia adeguata.

Gli assegni straordinari che oggi vengono corrisposti, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono i seguenti:

per la medaglia d'oro: lire 1.200.000 annue;

per la medaglia d'argento: lire 80.000 annue;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per la medaglia di bronzo: lire 30.000 annue.

Non occorre dilungarsi, onorevoli senatori, in troppi discorsi e minuziosi argomenti per dimostrare quanto siano ormai inadeguate le cifre che sono state or ora riferite e quanto sia impellente, pertanto, disporre un aumento economicamente apprezzabile e di tutta dignità per i destinatari, ai quali in maniera tangibile il Paese deve tributare e continuare a tributare la riconoscenza per atti di eroismo compiuti con assoluta abnegazione e trascurando il pericolo.

Questo debito, onorevoli senatori, sembra ancor più imperativo nell'attuale momento storico, in cui la nostra società vive una crisi che non ignora anche quella dei valori morali, ed il Parlamento, nella sua sovrana funzione legislativa, deve in ogni settore intervenire per la rivalutazione di ogni e qualsiasi aspetto della vita del Paese. Ciò — quando si è in tema di provvidenze ampiamente meritate — a maggior ragione nei casi, non infrequenti, in cui di questi prov-

vedimenti si è resa meritevole persona modesta, nell'estrazione sociale e nella condizione economica, non escluso il tutore dell'ordine e della legalità democratica.

Con il disegno di legge che si intende sottoporre all'approvazione del Parlamento a modifica delle precedenti disposizioni, l'importo degli assegni di cui trattasi viene elevato come segue:

per la medaglia d'oro: lire 3.000.000 annue;

per la medaglia d'argento: lire 2.000.000 annue;

per la medaglia di bronzo: lire 800.000 annue.

Si ritiene altresì opportuno inserire una disposizione che preveda una protrazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi di decorati al valor militare e dei loro figli, nonchè benefici per i figli in materia di preferenze, a parità di merito, per l'ammissione ai concorsi per impiegati civili dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli assegni straordinari concessi alle medaglie al valor militare sono fissati nelle seguenti misure annue:

- per la medaglia d'oro: lire 3.000.000;
- per la medaglia d'argento: lire 2.000.000;
- per la medaglia di bronzo: lire 800.000.

Art. 2.

Il limite massimo di età per accedere a tutte le carriere pubbliche, per le quali è previsto un concorso, è protratto fino a 55 anni per gli insigniti di medaglia al valor militare.

Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi di cui al primo comma è elevato di tre anni per i figli di insigniti di medaglia al valor militare.

Art. 3.

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Art. 5 - (*Riserva di posti e preferenze*).
— Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Salvo quanto disposto dall'articolo 207, i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse ca-

tegorie non sono influenti ai fini della progressione in carriera.

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti a parità di merito:

- 1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio;
- 5) gli orfani di guerra;
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7) gli orfani dei caduti per servizio;
- 8) i feriti in combattimento;
- 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
- 10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'articolo 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
- 11) i figli di insigniti di medaglia al valore militare;
- 12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- 13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 14) i figli dei mutilati e degli invalidi di servizio;
- 15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
- 16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
- 17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
- 18) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 19) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;

20) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età ».

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante adeguato incremento dello stanziamento dell'apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Restano immutate le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 14.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 7.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1980.